

**REGOLAMENTO SUL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITA' DEI
COMPENSI EX ARTT. 13 co. 9 e 29 co. 1 LETT. b), I) ed o) della**

Legge n. 247/2012

RICORSO IN PREVENZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

TITOLO I

COMMISSIONE PARERI DI CONGRUITA'

Art. 1 – (Commissione Pareri di Congruità)

Visto l'art. 32 della legge n. 247/2012, è istituita la Commissione Pareri di Congruità del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Potenza.

Essa, mediante le sottocommissioni nelle quali si articola, esamina, istruisce e riferisce al Consiglio, ovvero provvede direttamente, sulle istanze aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi degli Avvocati, sulle richieste di parere di congruità in prevenzione e sui procedimenti di conciliazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

I componenti della Commissione Pareri di Congruità e i relativi Referenti sono designati dal Consiglio dell'Ordine tra i propri componenti, su proposta del Presidente.

TITOLO II

PARERE DI CONGRUITA'

Art. 2 – (Presentazione dell'istanza)

Per la liquidazione dei compensi degli Avvocati è necessario depositare istanza a mezzo pec o istanza cartacea allegando la relativa quietanza telematica della imposta di bollo, ovvero depositare istanza scritta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine in regola con l'imposta di bollo ed un'ulteriore copia in carta semplice dell'istanza e dei documenti ivi richiamati.

Per le istanze aventi ad oggetto il rilascio del parere di congruità per le difese d'ufficio l'imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'art. 32 disp. att. c.p.p.

La Segreteria assegna all'istanza il numero di protocollo e la data.

L'istanza è redatta sulla base della Modulistica allegata al presente Regolamento.

Essa deve contenere:

1. tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, pec, etc);
2. l'indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
3. l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti ratione temporis. Per le istanze aventi ad oggetto attività giudiziale è necessario produrre lo storico del fascicolo telematico della causa;

Qualora l'istante richieda parere per una pluralità di pratiche, giudiziali e/o stragiudiziali, nei confronti della medesima parte, è necessario che esse siano oggetto di un'unica istanza divisa per capi in relazione alle varie attività espletate;

4. l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la eventuale applicazione di aumenti o riduzioni rispetto ai valori medi;

5. il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
6. la descrizione sommaria dell'attività professionale svolta;
7. l'indicazione della comunicazione alla parte del preventivo di massima.

Le note, debitamente redatte, vanno allegate all'istanza oppure inserite nell'istanza stessa.

La procedura per il rilascio del parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza o suoi eredi, di un iscritto cancellato dall'Albo o suoi eredi o dagli aventi diritto in forza di legge.

Art. 3 – (Allegazioni)

Unitamente all'istanza è necessario che venga prodotta, debitamente fascicolata ed elencata in apposito indice, copia di tutta la documentazione utile:

- a) per la identificazione del conferimento dell'incarico con specificazione dell'oggetto dello stesso;
- b) per la valutazione delle attività svolte;
- c) per l'applicazione di maggiorazioni o riduzioni rispetto al parametro medio.

Art. 4 – (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio, dei Relatori e dei Consiglieri, in relazione al procedimento, saranno effettuate dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine a mezzo pec. o raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo.

Art. 5 – (Assegnazione al Consigliere Relatore e Responsabile del procedimento – Collegialità della deliberazione)

Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, la commissione provvede ad affidare **le singole pratiche a rotazione ai singoli Consiglieri della commissione secondo l'ordine di ricevimento delle pratiche.**

Il Consigliere assegnatario assume, quindi, la funzione di Consigliere Relatore, nonché di "Responsabile del procedimento" di cui agli artt. 4 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche che provvede all'esame, all'istruttoria e alla redazione della proposta del relativo parere, del quale riferiscono al Consiglio per la relativa delibera.

Al momento della assegnazione, il Consigliere designato è tenuto a rappresentare in forma scritta l'esistenza di un eventuale conflitto di interessi.

Art. 6 – (Avviso alle parti interessate dell'avvio del procedimento amministrativo e della possibilità di tentativo conciliazione)

Con atto a firma del Segretario del COA la Segreteria comunica l'avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241. La comunicazione, ove possibile via pec, viene fatta sia all'istante e sia alla parte in favore della quale sono state effettuate le prestazioni oggetto della richiesta di parere. La parte viene altresì informata che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di depositare atti e documenti, nonché, ove lo ritenesse, che può chiedere espressamente che sia esperito il tentativo di

conciliazione previsto dall'art. 13 comma 9, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

L'Ordine, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rilascia idonea informativa agli interessati.

Art. 7 – (Delibera del Parere di congruità)

La delibera del parere di congruità, salvo le sospensioni di cui al successivo art. 8, è adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di assegnazione al Consigliere Relatore o ai Consiglieri Relatori.

Art. 8 – (Sospensione dei termini)

Il termine di cui al primo comma dell'art. 7 resta sospeso, sino a un massimo di 60 (sessanta) giorni, ove vengano disposti accertamenti o chieste le integrazioni di cui all'art. 9.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione di cui al successivo Titolo III i termini sono sospesi dal momento della richiesta sino alla definizione del procedimento, ma in ogni caso per non più di 60 (sessanta) giorni, salvo diverso accordo di proroga delle parti.

Art. 9 – (Richiesta integrazione documentazione e/o convocazione)

Il Consigliere Relatore può chiedere all'istante, a mezzo della Segreteria, il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine.

Il Consigliere Relatore può anche convocare l'istante per chiarimenti.

Qualora l'istante non ottemperi all'invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorso il termine concesso, il Consigliere Relatore ne riferisce alla sottocommissione o al Consiglio e l'istanza viene dichiarata improcedibile; di ciò la Segreteria da comunicazione all'interessato.

In quest'ultimo caso, l'istante potrà, comunque, depositare nuova istanza, corredata dai documenti mancanti, ovvero dando atto della propria disponibilità ad essere sentito a chiarimenti.

Del deposito di documenti o chiarimenti verrà data comunicazione ad eventuali controinteressati intervenuti nel procedimento.

Art. 10 – (Rilascio copia)

Su richiesta della parte interessata sarà rilasciata copia degli atti del procedimento, salvo i limiti di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e le norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 11 – (Deposito del parere di congruità, comunicazione all'istante per il ritiro e contestuale pagamento del contributo)

I pareri deliberati dalle sottocommissioni sono sempre comunicati al Consiglio, che ne prende atto.

Il parere deliberato dal Consiglio e quelli deliberati dalle sottocommissioni sono depositati, con il relativo fascicolo, nella Segreteria dell'Ordine, che ne da comunicazione alle parti.

Il Consiglio, nel rispetto della normativa vigente, conserva copia della istanza, della documentazione versata in atti e del parere eventualmente rilasciato.

Art. 12 – (Diritti per il parere)

Per la redazione ed il rilascio del parere è dovuto all'Ordine il pagamento dei diritti pari al 3 % (tre per cento) del complessivo importo liquidato per i compensi.

Il pagamento dei diritti è dovuto a fronte della avvenuta deliberazione del parere; esso è dovuto anche nel caso di mancato ritiro della copia del parere ed indipendentemente da sopraggiunta mancanza di interesse dell'istante al ritiro del parere.

I diritti devono essere versati dall'istante a favore dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ex art. 11 comma 2.

I diritti devono essere pagati prima del ritiro del parere. Il pagamento deve essere eseguito a mezzo di bonifico bancario, da effettuarsi su c/c intestato all'Ordine degli Avvocati di Potenza.

Il rilascio di copia del parere è subordinato al versamento dei diritti.

Oltre al pagamento dei diritti, sarà dovuto, anche a prescindere dal ritiro del parere, il rimborso di tutte le spese sostenute dall'Ordine per la comunicazione o notifica degli atti procedurali

Art. 13 – (Rinuncia alla istanza)

L'istante può rinunciare all'istanza per il rilascio del parere di congruità fino all'adozione della delibera di cui all'art. 7, mediante apposita richiesta scritta depositata secondo le modalità di cui all'art.2.

Qualora la rinuncia pervenga successivamente alla deliberazione del parere, i diritti di cui all'art. 12 ss. saranno comunque dovuti.

Copia del parere potrà essere ritirata dall'istante a sua semplice richiesta.

TITOLO III

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 14 – (Istanza per svolgimento del tentativo di conciliazione)

Ove la parte controinteressata presenti, nel termine di cui all'art. 6, istanza di conciliazione ai fini di cui all'art. 13, comma 9, Legge 247/2012, sospesi i termini indicati nel Titolo II, si procederà al relativo tentativo.

Art. 15 – (Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione)

Il tentativo di conciliazione, da chiunque presentato, è disciplinato dalle regole che seguono:

a) il tentativo di conciliazione si esperisce in presenza o in videoconferenza, previo accordo delle parti. In caso di disaccordo prevale la modalità scelta dall'istante. Nella vigenza della emergenza epidemiologica le sedute si svolgeranno di norma in videoconferenza;

b) la richiesta di tentativo di conciliazione deve essere presentata secondo le medesime modalità previste all'art. 2 del presente regolamento;

c) nel caso di richiesta di conciliazione presentata autonomamente e non in relazione alla richiesta di un parere di congruità, che pervenga dalla parte ai sensi

- dell'art. 13, comma 9, Legge 247/2012, la documentazione ritenuta necessaria dovrà essere depositata dalla parte chiamata che aderisca al tentativo almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la convocazione delle parti;
- d) pervenuta la richiesta, il COA nomina entro 15 (quindici) giorni un Consigliere Responsabile, che di norma coincide con quello nominato ai sensi dell'art. 5.
- e) -il Consigliere Responsabile convocherà le parti dinanzi a sé ed esperirà il tentativo di conciliazione entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della convocazione;
- f) la convocazione, con tutte le indicazioni circa il luogo e l'orario, saranno comunicate a cura della Segreteria ad entrambe le parti;
- g) dell'esito positivo del tentativo, il Consigliere Responsabile redigerà verbale sottoscritto dalle parti presenti e dallo stesso Consigliere;
- h) l'esito negativo potrà essere attestato dal solo Consigliere Responsabile che ne riferirà al Consiglio;
- i) di ciascun incontro il Consigliere Responsabile redige sempre verbale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – (Sospensione feriale)

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione per un periodo pari alla durata delle ferie giudiziarie ex art. 90 Ord. Giud..

Art. 17 – (Norma transitoria)

Il presente Regolamento si applica anche alle istanze depositate e non ancora esitate dal Consiglio dell'Ordine, in relazione alle quali il procedimento resta assegnato al Consigliere Relatore già nominato e tutti i termini inizieranno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ordine e il Presidente e il Consigliere Relatore potranno compiere le attività necessarie per il rispetto del presente Regolamento.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali conseguente alle attività di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 e s.m.i.

Potenza, 20.02.2024